

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 236-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VICENTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 luglio 1963 (Stampato n. 43)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 luglio 1963*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le previsioni, nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64, per le spese effettive ordinarie recano milioni 567.284,3 che, rispetto ai milioni 475.635,8 preventivati per l'esercizio 1962-63 fanno registrare una differenza in più di milioni 91.648,5.

Le spese straordinarie per l'esercizio 1963-1964 ammontano, in previsione, a milioni 34.556,8 che, confrontati ai milioni 27.857 in previsione per l'esercizio 1962-63, significano un aumento di milioni 6.699,8.

Le spese per movimento di capitali sono, nelle previsioni per l'esercizio 1963-64, indicate in milioni 1.933,7. Pertanto, in relazione ai milioni 671,2 previsti per l'esercizio 1962-1963, si registra un aumento di milioni 1.262,5. In totale, quindi, le previsioni per l'esercizio 1963-64, per la spesa del Ministero delle finanze, raggiungono i milioni 603.774,8 con un aumento, rispetto al preventivo per l'esercizio 1962-63 (stabilito in milioni 504.164) di milioni 99.610,8.

Per la parte effettiva, le spese per il personale sono previste in milioni 149.646,5, le spese per i servizi assommano a milioni 14.634,9, le spese per devoluzioni di quote di entrate erariali raggiungono i milioni 277.480,5 mentre le spese aventi relazione con le entrate (restituzione e rimborsi, aggravi e spese di accertamento e di riscossione, vincite al lotto) sono previste in milioni 148.436. Per altre diverse spese vi è una previsione di spesa di milioni 11.643,2.

SPESE PER I SERVIZI DELLE FINANZE

Le spese per i servizi delle finanze ammontano, per l'esercizio 1963-64, a milioni 167.548,4, di cui milioni 49.681,1 per i servizi del Corpo della Guardia di Finanza; milioni 22.722,2 per i servizi delle imposte dirette; milioni 21.721,5 per quelli delle tasse sugli affari; milioni 21.363,5 per i servizi del catasto e servizi tecnici erariali; milioni 14.618 per le dogane ed imposte di fabbricazione; milioni 2.084,1 per il demanio e milioni 35.358 per oneri di carattere generale e spese diverse.

Rispetto alle previsioni per l'esercizio 1962-63 gli oneri per i servizi delle finanze re-

gistrano un aumento di milioni 19.860,3. In tale aumento confluiscono le maggiori spese derivanti dall'applicazione, tra l'altro, delle seguenti leggi: legge 24 aprile 1962, n. 192 e 24 aprile 1962, n. 193 riguardanti, rispettivamente, l'adeguamento della indennità di alloggio e di quella militare del Corpo della Guardia di finanza; la legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e la legge 21 aprile 1962, n. 229, riguardante iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse.

Da queste cifre può desumersi il notevole impegno dispiegato per risolvere i problemi del miglioramento dell'apparato finanziario.

Per quanto riguarda il personale, la legge 19 luglio 1962, n. 959 ha permesso la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. Tale legge ha arrecato dei sensibili miglioramenti per quanto concerne le strutture burocratiche dell'Amministrazione delle finanze, soddisfacendo, sia pure in parte, le esigenze dei servizi e le aspirazioni del personale. Essa ha inoltre istituito, tre nuove direzioni generali: quella del contenzioso, quella della meccanizzazione e dei servizi speciali e quella per gli studi di legislazione comparata e delle relazioni internazionali.

Altri miglioramenti sono stati apportati mediante gli allargamenti degli organici nelle varie branche dell'Amministrazione previsti nella predetta legge n. 959 del 1962.

LE LEGGI TRIBUTARIE ENTRATE IN VIGORE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

Mi sia consentito accennare ai più importanti provvedimenti di carattere tributario che sono divenuti legge nel corso dell'esercizio finanziario 1962-63:

la legge 27 luglio 1962, n. 1228 fissa un nuovo regime tributario per gli istituti di credito a medio e lungo termine;

la legge 12 agosto 1962, n. 1284 fissa norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove

disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

la legge 16 agosto 1962, n. 1347 introduce modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero;

la legge 6 ottobre 1962, n. 1493 reca modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia;

la legge 6 novembre 1962, n. 1608 delega il Governo ad emanare un testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette;

la legge 29 novembre 1962, n. 1680 esenta dalla imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto;

la legge 4 dicembre 1962, n. 1682 introduce modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645;

la legge 29 dicembre 1962, n. 1744 reca nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili;

la legge 29 dicembre 1962, n. 1745 istituisce una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

la legge 31 dicembre 1962, n. 1852 introduce modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

la legge 3 febbraio 1963, n. 56 fissa i criteri per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

la legge 18 febbraio 1963, n. 67 reca l'abolizione del fondo nazionale di soccorso invernale, il finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria;

la legge 5 marzo 1963, n. 246 istituisce una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

la legge 21 febbraio 1963, n. 379 modera gli oneri tributari sui redditi dominicali e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati.

* * *

Premesse queste brevi considerazioni sul bilancio e sull'iniziativa attuale dal Ministero

delle finanze nel decorso esercizio, passiamo ad esaminare i singoli settori dell'Amministrazione finanziaria.

IMPOSTE DIRETTE

I provvedimenti più recenti concernenti l'ambito dell'Amministrazione delle imposte dirette possono distinguersi in due gruppi, entrambi convergenti al medesimo scopo di aumentare il gettito delle imposte dirette, avendo sempre di mira la più equa distribuzione dell'onere tributario.

In un primo gruppo si possono comprendere i provvedimenti legislativi aventi la finalità immediata di elevare il rendimento delle imposte dirette. Senza creare nuove imposte (tale non può ritenersi la cosiddetta imposta cedolare) si è manovrato sulle aliquote, o imprimendo una più accentuata progressione per i redditi maggiori (è il caso dell'imposta complementare), o conferendo carattere di progressività al più importante dei tributi diretti, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, differenziando progressivamente l'aliquota per scaglioni di reddito. In tal modo si è ottemperato, anche al precetto della Costituzione, la quale esige (articolo 53) che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività.

Rientrano in questo gruppo di provvedimenti:

la legge 10 dicembre 1961, n. 1346, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962) con la quale è stata raddoppiata la misura dell'addizionale E.C.A. (Enti comunali assistenza) su alcune imposte dirette e indirette ed estesa all'imposta sulle società, con effetto dal 1° gennaio 1961 in taluni casi e dal 1° gennaio 1962 in altri. Il maggior provento derivante dall'applicazione di tale legge è riservato allo Stato;

la legge 18 aprile 1962, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118, del 9 maggio 1962), con cui, a decorrere dal 1° gennaio 1962, l'aliquota dell'imposta sui redditi di categoria *A* è stata elevata dal 23 per cento al 26 per cento, e quella sui redditi di categoria *B* al 22 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente le lire 10 milioni, al 23 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente le lire 50 milioni, al 24 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente le lire 100 milioni;

la legge 18 aprile 1962, n. 209 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1962) con la quale, pure a decorrere dal 1° gennaio 1962,

è stata variata in aumento la scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo per i redditi imponibili superiori a 5 milioni;

la legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1963), istitutiva di una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (la cosiddetta imposta cedolare).

Per effetto di tali provvedimenti, il gettito delle imposte dirette ha avuto un incremento, nella prima applicazione, che si può valutare, con approssimazione, dai seguenti dati:

a) per addizionale E. C. A. a favore dell'erario: lire 45.493.000.000 (dal riassunto delle entrate al 30 giugno 1962 della Ragioneria generale dello Stato). La previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 è di 61 miliardi;

b) per imposta di ricchezza mobile: lire 34 miliardi, secondo la previsione a suo tempo fatta nella relazione ministeriale al disegno di legge per la variazione delle aliquote;

c) per imposta complementare: lire 20 miliardi, secondo la previsione a suo tempo fatta nella relazione ministeriale al disegno di legge di variazione della scala delle aliquote;

d) per l'imposta cedolare, nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963-64 è stanziata la somma di lire 36 miliardi.

Il secondo gruppo di provvedimenti comprende quelli diretti a potenziare le forze e i mezzi dell'Amministrazione. Si citano:

la legge 19 luglio 1962, n. 959, (supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962), con la quale sono stati potenziati i ruoli organici del personale dell'Amministrazione;

la legge 21 aprile 1962, n. 229 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1962) con la quale sono stati posti a disposizione dell'Amministrazione mezzi finanziari atti a favorire iniziative per lo sviluppo dei servizi;

l'articolo 1 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (*Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 22 dicembre 1962), col quale, ad integrazione dell'articolo 39 del testo unico della legge sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, si sono perfezionati i poteri degli Uffici distrettuali delle imposte dirette nell'acquisizione di determinati elementi per l'accertamento dei redditi.

Trattasi di provvedimenti destinati, come detto, a potenziare la funzionalità dei servizi e, pertanto, i risultati potranno cogliersi

nel futuro e gradualmente, specie dopo che saranno stati completati i quadri del personale in conformità del nuovo organico, che prevede totalmente 14.026 unità nelle varie qualifiche (il precedente organico contava 8.502 unità, ma a queste erano da aggiungere le unità in servizio dei ruoli aggiunti, trasferite ora nel ruolo ordinario).

Tra le iniziative per un più efficace rendimento dei servizi è da annoverare quanto si sta operando per la meccanizzazione dei medesimi. A questo fine, sono già operanti centri meccanografici presso gli Uffici distrettuali di Roma e Genova e, prossimamente, anche a Torino, mentre è prevista la istituzione di un centro elettro-contabile presso lo Schedario generale dei titoli azionari per le incombenze conseguenti all'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Trattasi di iniziative, come vedesi, che tendono non solo a potenziare, ma anche ad ammodernare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, la quale attualmente risente non poco il peso dei provvedimenti che, negli ultimi tempi, sono stati numerosi e pressanti, al di là della capacità di assorbimento degli Uffici, non ancora modernamente attrezzati né sufficientemente dotati di personale. Sono iniziative, però, che potranno dare i migliori risultati se nel contempo si proceda a una semplificazione del sistema tributario, appesantito dalle leggi che si succedono nel tempo per esigenze contingenti e che, alla lunga, ne deformano la fisionomia.

Una Commissione di studio per la riforma del sistema tributario è stata costituita presso il Ministero delle finanze con decreto interministeriale dell'8 agosto 1962, e questo prova, da un canto, la consapevolezza che la funzionalità del sistema presenta difetti e, dall'altro, l'intento di rimediarvi.

È di rilievo che, intanto, nella materia delle imposte dirette si sia proceduto a provvedimenti di coordinamento legislativo che sono, nel contempo, utile opera di chiarificazione. Intendasi alludere al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entrato in vigore il 1° gennaio 1960, e al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 27 giugno 1963, ed entrato in vigore il giorno successivo.

FINANZA STRAORDINARIA

Con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, venne istituita la Direzione generale per la finanza straordinaria, per l'applicazione dei seguenti tributi strettamente connessi con le esigenze del periodo bellico e della ricostruzione:

- a) imposta straordinaria sui profitti di guerra e relative quote avocabili;
- b) avocazione (80 per cento) dei profitti eccezionali di contingenza;
- c) avocazione (100 per cento) dei profitti di regime e confisca dei beni;
- d) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (persone fisiche);
- e) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali;
- f) imposta straordinaria proporzionale (4 per cento) sul patrimonio.

I predetti tributi hanno dato finora il seguente gettito (in termini di ruoli):

profitti di guerra . . .	Miliardi	67 -
profitti di contingenza . . .	»	33,6
profitti di regime . . .	»	19 -
progressiva sul patri- monio	»	411,4
proporzionale società ed enti	»	38 -
proporzionale 4 per cento	»	112,7
Totale . . .	Miliardi	681,7

Per l'esercizio finanziario 1962-63 venne previsto un gettito complessivo di miliardi 27; per l'esercizio 1963-64, la previsione è di miliardi 11,55.

Ancora notevole è il contenzioso esistente in materia:

contestazioni pendenti in ufficio	N.	12.195
contestazioni pendenti presso le Commissioni	»	22.754
Totale . . .	N.	34.949

La cennata Direzione generale ha ormai concluso il suo ciclo operativo; è previsto, pertanto, nel più vasto quadro degli studi in corso sulla struttura organica dell'Amministrazione finanziaria, un suo riordinamento, sia nella denominazione che nelle attribuzioni.

LA GESTIONE DEI TRIBUTI

amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1962-63

Non sono ancora noti i dati definitivi dell'esercizio finanziario 1962-63 perché anche a voler trascurare le risultanze dell'esercizio suppletivo non sono ancora pervenuti i dati del decorso mese di giugno.

Nell'ultimo prospetto si riportano pertanto i dati, per i tributi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del gettito realizzato a tutto il mese di maggio 1963 ed i dati provvisori calcolati per il suddetto esercizio.

Tali dati non potranno presentare che lievi differenze rispetto a quelli che saranno i risultati definitivi e pertanto di essi può tranquillamente tenersi conto.

Le previsioni relative all'esercizio finanziario 1962-63 sono state largamente superate. In effetti lo erano già state con le riscossioni realizzate a tutto il 31 maggio 1963 che assommano a 1.740 miliardi circa mentre le suddette previsioni ammontavano per l'intero esercizio a 1.693 miliardi circa.

Il gettito complessivo dell'esercizio 1962-1963 calcolato in 1.039 miliardi supera di oltre 246 miliardi le corrispondenti previsioni.

Tale eccedenza si spiega, in parte, coll'incremento del reddito nazionale, in parte con l'effetto di ritocchi tariffari o di mutamenti nell'assetto giuridico dei tributi ed in parte con l'alacre opera di accertamento della materia imponibile svolta dagli uffici.

Il notevole incremento che si è riscontrato, rispetto alle previsioni, nel gettito dell'imposta di registro (33,9 per cento) e in quello delle imposte ipotecarie (31 per cento) è appunto dovuto in gran parte a tale opera di accertamento.

Per l'imposta di registro l'aumento deve attribuirsi anche ai primi effetti delle disposizioni in materia di locazione di immobili urbani contenute nella legge 29 dicembre 1962, n. 1744.

In materia di imposta generale sull'entrata la variazione in più del 12 per cento si spiega in parte con la favorevole congiuntura del periodo di tempo in esame ed in parte con l'ampliamento della materia imponibile dovuto alle disposizioni di cui alla legge 16 agosto 1962, n. 1347 con la quale sono state assoggettate al tributo le vendite di merci allo stato estero.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La variazione in più di oltre 28 miliardi nell'imposta di conguaglio si spiega con l'aumento delle importazioni di semilavorati e di prodotti finiti.

L'eccedenza di quasi 16 miliardi che si riscontra nelle tasse automobilistiche rispetto alla previsione è chiaramente dovuta allo sviluppo sempre più rapido della motorizzazione del Paese.

Per la tassa di bollo sui documenti di trasporto la variazione in più è attribuibile ai mutamenti apportati alla tariffa con la legge 22 agosto 1962, n. 1283.

Per i canoni radiotelevisivi l'incremento si spiega con l'aumento delle utenze televisive conseguente al miglioramento del tenore di vita della popolazione.

L'espansione di tali utenze ha inoltre indotto gli industriali a fare un uso sempre più largo della pubblicità televisiva e ciò spiega il non indifferente aumento, rispetto al preventivato, del gettito dell'imposta sulla pubblicità.

L'effetto del miglioramento nel tenore di vita si è fatto sentire anche nel settore dello spettacolo. Nonostante la forte concorrenza della televisione, lamentata dalle categorie interessate, il gettito dei diritti erariali ha superato, infatti, di 4,4 miliardi la previsione di bilancio.

L'unica voce di entrata per la quale la previsione è risultata eccessiva è quella relativa alle imposte surrogatorie.

Tributi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

(Previsioni e dati di gettito in milioni di lire)

TRIBUTI	Riscossioni a tutto il 31 maggio 1963	Riscossioni esercizio finanziario 1962-1963 (dati provvisori calcolati)	Previsioni di bilancio esercizio 1962-1963	Differenza in + o in - in milioni di lire	Differenza in + o in - in percentuale
Imposta successioni e donazioni	35.053 -	39.132,9	37.000 -	+ 2.132,9	+ 5,8
Imposta valore netto asse ereditario	15.091,6	16.586,9	14.000 -	+ 2.586,9	+ 18,5
Imposta di registro	156.106,3	174.117,9	130.000 -	+ 44.117,9	+ 33,9
Imposta generale entrata	937.841,7	1.047.342,7	935.000 -	+ 112.342,7	+ 12 -
Imposta di conguaglio	77.771,3	88.541,6	60.000 -	+ 28.541,6	+ 47,6
Imposta di bollo	147.752,8	164.150,4	154.000 -	+ 10.150,4	+ 6,6
Imposta sulla pubblicità	7.133,9	8.547,2	7.000 -	+ 1.547,2	+ 22,1
Imposte in surrogazione	20.702,2	28.693 -	33.000 -	- 4.307 -	- 13 -
Imposte ipotecarie	40.260,5	44.526,8	34.000 -	+ 10.526,8	+ 31 -
Canoni radio e televisione	54.055,5	55.792,9	48.400 -	+ 7.392,9	+ 15,3
Tasse sulle concessioni governative	68.383,4	72.441,5	67.500 -	+ 4.941,5	+ 7,3
Tassa di bollo documenti trasporto	2.839,8	13.191,4	9.000 -	+ 4.191,4	+ 46,6
Diritti erariali	32.239,9	34.174,4	29.800 -	+ 4.374,4	+ 14,7
Tasse automobilistiche	83.297,4	85.798 -	70.000 -	+ 15.798 -	+ 22,6
Imposta unica concorsi pronostici	3.604,6	3.716 -	3.500 -	+ 216 -	+ 6,2
Altri tributi	57.716,8	62.297,3	60.398 -	+ 1.899,3	+ 3,1
Totale	1.739.850,7	1.939.050,9	1.692.598 -	+ 246.452,9	+ 14,6

DOGANE E IMPOSTE INDIRECTE

L'aumento dei traffici con l'estero, e quello delle produzioni industriali che interessano il settore delle imposte di fabbricazione rendono sempre più impegnativi i compiti della Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Alle dogane, particolarmente, sono richieste sempre più gravose prestazioni in rapporto alla progressiva attuazione del Mercato comune, specialmente per quanto riguarda l'applicazione dei regimi previsti dalla politica agricola comune.

Molto succintamente si dà qui di seguito ragguaglio sui fatti salienti e problemi riguardanti l'Amministrazione in parola riferiti al passato esercizio.

QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Nell'Amministrazione doganale i problemi organizzativi e tecnici assumono rilevanza del tutto particolare per le situazioni affrontate dagli uffici, cui sono connessi vitali interessi della economia nazionale, nonché per la complessità del lavoro svolto che, fra l'altro, esige nel personale una qualificazione specializzata ed una versatilità notevole sia nel campo tecnico sia in quello giuridico-economico.

Per le dogane il problema centrale è quello di salvaguardare gli interessi erariali assicurando la scorrevolezza del traffico.

Peraltro, per realizzare questa scorrevolezza, è necessario da una parte agire sulle procedure e sui metodi di lavoro e, contemporaneamente, poter disporre di adeguate infrastrutture (locali, impianti, attrezzature). Ora, malgrado che proprio per questi aspetti peculiari l'Amministrazione doganale presenti caratteristiche analoghe a quelle delle aziende produttrici di servizi, non dispone di fondi in bilancio per poter provvedere direttamente alle proprie esigenze in questa materia e deve dipendere dalle decisioni e dai programmi di priorità stabiliti da altri Organi amministrativi dello Stato.

Per ciò che concerne i metodi e le procedure, l'Amministrazione provvede in via autonoma, alle relative iniziative tranne che nella gestione delle casse doganali, in quanto, per tale materia, ha anche competenza ed in misura prevalente il Ministero del tesoro.

Comunque, nel settore riservato alla propria autonoma condotta organizzativa l'Amministrazione doganale ha adottato iniziative notevoli ed altre ne ha allo studio, come

ad esempio quelle intese ad accertare la convenienza di meccanizzare alcuni importanti servizi.

Per i laboratori chimici i problemi riguardano essenzialmente i locali e le attrezzature. Infatti, proprio per garantire gli interessi erariali, è indispensabile che questi servizi possano sempre competere con il settore privato nella ricerca scientifica e nell'analisi, mantenendosi sempre ai più alti livelli di efficienza.

Sia per i laboratori chimici sia per gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sussiste d'altra parte la difficoltà di reperire il personale tecnico specializzato (chimici ed ingegneri) e, pertanto, malgrado l'ampliamento degli organici recentemente stabilito, si teme di non poter facilmente o quanto meno in breve tempo, formare i nuovi quadri.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Il settore più impegnativo è stato quello della tariffa doganale che ha comportato la emanazione di numerosi provvedimenti sia dipendenti da decisioni adottate in campo comunitario sia in relazione alle iniziative di politica interna.

Anche nel campo delle imposte di fabbricazione, l'attività legislativa è stata notevole specie per quanto riguarda i prodotti petroliferi.

Di particolare interesse è la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, che ha riordinato in maniera notevole il regime fiscale di questi prodotti.

Non è infine da sottacere l'apporto che l'Amministrazione ha dato in sede internazionale, specie presso gli organi della C.E.E., C.E.C.A., Consiglio di cooperazione doganale, ecc., per trattative, interventi e la messa a punto di atti che interessano direttamente l'attività della Direzione generale delle Dogane.

**CONSIDERAZIONI GENERALI
SUL GETTITO DEI TRIBUTI**

Le previsioni del bilancio 1962-63 sono state largamente realizzate e cioè è da attribuire:

per ciò che concerne il reddito delle dogane, sia al notevole incremento dei traffici sia a una certa lievitazione dei prezzi;

per quanto riguarda le imposte di fabbricazione (la cui tassazione come è noto è specifica) ad aumento della produzione corrispondente a un incremento dei consumi e delle esportazioni.

A ciò si deve aggiungere il perfezionamento progressivo della tecnica dell'accertamento che riduce l'area delle evasioni.

È interessante anche considerare che questo incremento è conseguito malgrado le riduzioni daziarie e senza che siano intervenuti aggravii fiscali notevoli nel settore delle imposte di fabbricazione.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

I criteri di impostazione del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1963-64, sono gli stessi seguiti negli esercizi precedenti.

Rispetto al decorso esercizio le previsioni del detto bilancio presentano un notevole aumento dipendente, oltre che dal previsto normale incremento annuo nei consumi, particolarmente per effetto dell'aumento apportato alle tariffe di vendita a decorrere dal 27 novembre 1962. Le entrate di pertinenza dell'Amministrazione presentano un incremento di lire 18.522,2 milioni e le spese di lire 11.004,9 milioni, la differenza fra tali somme è di milioni 7.517,3 e costituisce la maggiore previsione dell'avanzo finanziario, il quale, pertanto, dalle lire 4.017.200.000 del 1962-63 è asceso a lire 11.534.483.000 del 1963-64.

La parte del provento della vendita dei generi che affluisce immediatamente all'erario a titolo di imposta di consumo è prevista in complessive lire 545.524,3 milioni contro lire 484.080 milioni del precedente esercizio con un aumento quindi, di lire 61.444,3 milioni.

Ne consegue perciò che nel 1963-64 è previsto, per le entrate derivanti dalla gestione dei monopoli, un incremento, rispetto al precedente esercizio, fra Stato e Amministrazione, di complessive lire 79.966,5 milioni, il quale, peraltro, rappresenta la somma algebrica dei risultati delle quattro Aziende una delle quali, precisamente quella delle cartine e tubetti per sigarette, presenta una previsione, rispetto a quella dell'esercizio precedente, inferiore di lire 968 milioni. L'incremento, invece, per l'Azienda tabacchi ammonta a lire 80.624 milioni ed è dipendente, in misura rilevante, dal citato aumento verificatosi nei prezzi di vendita al pubblico.

Per quanto riguarda l'Azienda tabacchi, occorre precisare che l'ammontare complessivo delle somme che affluiranno presumibilmente a favore dell'erario ed a favore dell'Amministrazione, sono state previste sul-

la base della effettiva ripartizione avvenuta nell'esercizio precedente, ripartizione che, come è noto, non viene più effettuata con percentuali fisse, ma con aliquote variabili a seconda delle qualità delle sigarette vendute.

Ciò stante, fermo restando l'ammontare complessivo riscosso, le rispettive somme di pertinenza dell'erario e dell'Amministrazione, possono essere suscettibili di variazioni in relazione alle quantità e qualità effettivamente vendute.

La previsione delle spese è stata determinata ispirandosi a criteri della massima economia. L'aumento di milioni 11.004,9 risultante nell'ammontare complessivo delle spese, rispetto a quello dell'esercizio in corso, è interamente dovuto all'aumento subito dalle spese per i servizi della produzione. Per quanto riguarda il personale, gli aumenti concessi sono stati ampiamente assorbiti dalla riduzione nelle rispettive unità del personale stesso.

L'ammontare complessivo delle spese di personale, che nell'esercizio 1962-63 era stato previsto in milioni 37.881, pari al 30,56 per cento della spesa totale, nel prossimo esercizio 1963-64 è stato previsto in milioni 37.286,6, pari al 27,21 per cento della spesa complessiva; mentre le spese per i servizi della produzione, che nell'esercizio 1962-63 incidevano per il 69,44 per cento sul totale della spesa, sono saliti, per l'esercizio 1963-1964, al 72,79 per cento.

Occorre, inoltre, tener presente che la maggiore incidenza delle spese per i servizi della produzione è dipendente, oltre che dall'aumento progressivo e costante della produzione stessa, dal suo miglioramento, dal graduale potenziamento ed ammodernamento della meccanizzazione ed automazione del ciclo produttivo dell'Azienda del tabacco e di quella del sale, nonché, in particolare, dall'aumento subito dai costi delle materie prime, dei servizi e delle materie accessorie occorrenti per i prodotti da fumo.

I capitoli delle spese, infatti, che hanno subito aumenti di notevole entità risultano il capitolo della compra tabacchi greggi e lavorati per milioni 6.860, e quello per acquisto macchine e materie sussidiarie per la produzione dei tabacchi, per milioni 3.485.

Aumento di rilievo da segnalare, inoltre, è quello di lire 2.000.000.000, dipendente dalla necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo concernente il rimborso all'erario del dazio doganale sui tabacchi lavorati di provenienza estera, e il cui importo viene riscosso dall'Amministrazione all'atto della vendita al pubblico.

LOTTO E LOTTERIE

LOTTO PUBBLICO

L'andamento del gettito lordo dell'esercizio 1962-63 rispetto all'esercizio 1961-62 ha rilevato un incremento ancora più sensibile di quello costantemente registrato nei precedenti esercizi; a fronte, infatti, di un gettito dell'esercizio 1961-62 di lire 51.732.000.000, nell'esercizio 1962-63 si è ottenuto un gettito di circa lire 57.000.000.000 (dato provvisorio).

I prezzi delle varie giuocate (bolletta minima di lire 50 e posta minima di lire 150 per tutte le ruote) nonché particolari eventi recenti, hanno sensibilmente aumentato il gettito settimanale. La popolarità del giuoco che non accenna a diminuire fa prevedere per il futuro ulteriori incrementi o quanto meno una consolidazione dei risultati raggiunti.

L'Ispettorato generale ha allo studio una revisione della materia del lotto, in vista di una sua maggiore produttività.

LOTTERIE NAZIONALI

Le quattro lotterie nazionali (Merano, Italia, Agnano, Monza) hanno fatto registrare un leggero incremento di incasso, che da lire 2.755.528.000 dell'esercizio 1961-62 è passato a lire 2.883.144.800 dell'esercizio 1962-63; l'incremento è andato a vantaggio degli Enti beneficiari (Enti con finalità sociali, assistenziali e culturali ai quali sono devoluti i proventi netti delle lotterie nazionali) la cui quota da ripartire è passata da lire 847 milioni circa dell'esercizio 1961-62 e lire 886 milioni circa nel 1962-63.

CONCORSI PRONOSTICI

Per i concorsi pronostici che attualmente si svolgono in Italia (Totocalcio, Totip, Enalotto) si ha per gli esercizi 1962-63, e 1961-62 il seguente quadro degli incassi lordi;

	Esercizio 1962-63	Esercizio 1961-62
Totocalcio	L. 39.193.000.000	36.217.000.000
Totip	» 3.344.000.000	3.507.000.000
Enalotto	» 7.805.000.000	7.513.000.000
Totali	L. 50.342.000.000	47.237.000.000

Il maggior incasso registrato nell'esercizio 1962-63 è stato determinato dal provvedimento, adottato a partire dal 3 settembre 1962, che ha elevato la posta unitaria di giuoco da lire 47,50 a lire 71,25.

Allo Stato, complessivamente, sono affluiti i seguenti proventi netti:

	Esercizio 1962-63	Esercizio 1961-62
Totocalcio (imposta unica complessiva).	L. 14.858.000.000	14.043.000.000
Totip (imposta unica complessiva)	» 744.000.000	810.000.000
Enalotto (entrata spettante all'Erario)	» 1.994.000.000	2.718.000.000
Totali	L. 17.596.000.000	17.571.000.000

A fronte dell'aumento del gettito lordo di circa 3 miliardi non si è avuto un proporzionale aumento dei proventi dello Stato. Al riguardo deve considerarsi che il minor gettito dell'imposta unica del Totip è da attribuirsi alla diminuzione degli incassi e ad un leggero aumento della percentuale del monte premi avvenuta in occasione dell'aumento della posta di giuoco; il minor gettito del provento netto dell'Enalotto deve invece

attribuirsi all'aumento, a decorrere dal 28 ottobre 1962, dal 30 al 40 per cento dell'aggio spettante al gestore - L'E. N. A. L. - in seguito a rinnovo della convenzione per la gestione per conto dello Stato del concorso e all'aumento della percentuale del monte premi dal 35 al 38,64 per cento in occasione dell'aumento delle poste di giuoco.

Si ritiene che nell'esercizio 1963-64, l'aumento della posta di giuoco, che nell'esercizio

1962-63 è stato in parte neutralizzato da una riduzione nel numero delle giocate, possa dare più sensibili risultati, con maggiore vantaggio per la parte di entrata dello Stato.

CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO, TOMBOLE E LOTTERIE LOCALI

I tributi (tassa di lotteria e tassa di licenza) che gravano su queste particolari manifestazioni sono passati da lire 793 milioni dell'esercizio 1961-62 a 800 milioni nell'esercizio 1962-63.

Per l'esercizio 1963-64 si prevede un notevole incremento nel gettito dei tributi in questione, per effetto dell'entrata in vigore — avvenuta il 20 aprile 1963 — della legge 18 febbraio 1963, n. 67, con la quale la tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio sono state aumentate del 100 per cento.

FINANZA LOCALE

In relazione alla discussione dei bilanci finanziari 1963-64, si espongono di seguito, in breve sintesi, gli aspetti più salienti della finanza degli enti locali, ponendo a raffronto la situazione del 1958 con quella del 1962, anche per porre in maggiore evidenza il sempre crescente squilibrio tra l'andamento delle entrate e quello delle spese.

In primo luogo merita rilievo la circostanza che la finanza degli Enti locali, nel suo complesso (parte effettiva e movimento di capitali), per le regioni a statuto speciale, le province ed i comuni, è passata dai 1.257 miliardi di lire del 1958 ai 2.305 miliardi di lire nel 1962.

Nel 1962 si rileva che dei menzionati 2.305 miliardi di lire, 174 riguardano le regioni a statuto speciale, 408 le province e 1.723 i comuni.

Per quanto attiene alla parte effettiva della finanza degli enti territoriali, si osserva il maggior incremento delle spese, rispetto alle entrate, fenomeno che, peraltro, non si è verificato nei confronti delle regioni a statuto speciale, per le quali l'aumento delle entrate è risultato superiore a quello delle spese.

Ed invero:

per le regioni, le entrate sono passate da 93 miliardi di lire nel 1958, a 158 miliardi di lire nel 1962, con un incremento del 70 per cento, mentre le spese sono, rispettivamente, passate da 105 miliardi di lire a 166

miliardi di lire, con un incremento del 58 per cento; il disavanzo di parte effettiva si è, in conseguenza, ridotto da 12 ad 8 miliardi di lire, con una diminuzione del 33,3 per cento;

per le province, le entrate sono passate da 161 miliardi di lire nel 1958, a 273 miliardi di lire nel 1962, con un incremento del 70 per cento, mentre le spese sono, rispettivamente, passate da 186 a 382 miliardi di lire, con un aumento del 106 per cento; il disavanzo di parte effettiva, si è in conseguenza elevato da 25 a 109 miliardi di lire, con un aumento del 336 per cento;

per i comuni, le entrate sono passate da 608 miliardi di lire nel 1958, a 823 miliardi di lire nel 1962, con un incremento del 35,4 per cento, mentre le spese sono, rispettivamente, passate da 835 a 1.466 miliardi di lire, con un aumento del 75,6 per cento; in conseguenza, il disavanzo di parte effettiva è salito da 227 a 643 miliardi di lire, con un aumento del 183 per cento.

Il su esposto andamento delle entrate e delle spese effettive ha determinato, per le *province* e per i *comuni*, un notevolissimo aggravio della situazione debitoria degli Enti stessi, la quale è, infatti, passata, per le province, da 132 miliardi di lire al 1° gennaio 1958, ai 372 miliardi di lire al 1° gennaio 1962, e, per i comuni da 824 miliardi di lire al 1° gennaio 1958, a 2.135 miliardi di lire al 1° gennaio 1962.

Circa la composizione delle entrate effettive degli Enti locali (Regioni a statuto speciale, province e comuni), si osserva che nel 1958, su un totale di 861 miliardi di lire, hanno inciso per 471 miliardi di lire (57,4 per cento) le entrate tributarie; per 199 miliardi di lire, le compartecipazioni a tributi erariali; per 191 miliardi di lire, le entrate extra-tributarie.

Nel 1962, su un totale di entrate effettive di 1.255 miliardi di lire, hanno inciso per 559 miliardi di lire (44,5 per cento), le entrate tributarie; per 294 miliardi di lire, le compartecipazioni a tributi erariali; per 402 miliardi di lire le entrate extra-tributarie.

Circa la ripartizione delle spese effettive, si precisa che nel 1958, su un totale di 1.125 miliardi di lire, hanno inciso, per 255 miliardi di lire, gli oneri di carattere economico e produttivo; per 328 miliardi di lire, gli oneri di carattere sociale; per 105 miliardi di lire, se spese per la pubblica istruzione; per 437 miliardi di lire altre spese.

Nel 1962, su un totale di spese effettive di 2.014 miliardi di lire, hanno inciso, per

576 miliardi di lire, gli oneri di carattere economico e produttivo; per 558 miliardi di lire, gli oneri di carattere sociale; per 318 miliardi di lire, le spese per la pubblica istruzione; per 562 miliardi di lire, le altre spese.

* * *

Si sono innanzi brevemente delineate la composizione delle entrate e la ripartizione delle spese di parte effettiva, degli enti locali considerati nel loro complesso.

Giova ora fornire al riguardo alcuni dati concernenti, distintamente, le regioni a statuto speciale, le province ed i comuni.

Per le regioni, nel 1958, su un totale di entrate effettive di 93 miliardi di lire, hanno inciso, per circa 75 miliardi, le quote di compartecipazione ai tributi erariali — le quali rappresentano evidentemente la spina dorsale della finanza regionale — mentre i restanti 18 miliardi di lire, sono stati forniti dalle rendite patrimoniali, dai tributi regionali e dalle entrate varie.

Nel 1962, su un totale di entrate effettive di 158 miliardi di lire, le quote di compartecipazione ai tributi erariali hanno inciso per oltre 124 miliardi di lire.

Quanto alle spese effettive, nel 1958, su un totale di 105 miliardi di lire, hanno inciso, per 35 miliardi di lire, gli oneri di carattere generale; per 53 miliardi di lire, gli oneri di carattere economico e produttivo; per i restanti 17 miliardi di lire, le spese di carattere sociale, per pubblica istruzione e per gli Enti locali.

Nel 1962, su un totale di 166 miliardi di lire, le dette spese hanno inciso, ordinatamente, per 48,83 e 35 miliardi di lire.

Per le province, nel 1958, su un totale di entrate effettive di 161 miliardi di lire, hanno inciso, per circa 79 miliardi, le entrate tributarie, per circa 54 miliardi, le compartecipazioni a tributi erariali e, per i restanti 28 miliardi le entrate extra-tributarie.

Nel 1962, su un totale di 273 miliardi di lire, le dette entrate hanno inciso, ordinatamente, per 91, 83 e 99 miliardi di lire.

Quanto alle spese effettive, nel 1958, su un totale di 185 miliardi di lire, hanno inciso per 65 miliardi di lire gli oneri di carattere economico e produttivo, per 71 miliardi di lire le spese di carattere sociale e, per i restanti 49 miliardi di lire gli interessi passivi, le spese per la pubblica istruzione e gli oneri diversi.

Nel 1962, su un totale di 382 miliardi di lire, le dette spese hanno inciso, ordinatamente, per 158, 104 e 120 miliardi di lire.

Per i comuni, nel 1958, su un totale di 608 miliardi di lire di entrate effettive, hanno inciso, per 390 miliardi di lire le entrate tributarie, per 70 miliardi di lire le compartecipazioni a tributi erariali e, per 148 miliardi di lire le entrate extra-tributarie.

Nel 1962, su un totale di 823 miliardi di lire, le dette entrate hanno inciso, ordinatamente, per 466, 87 e 270 miliardi di lire.

Quanto alle spese effettive, nel 1958, su un totale di 835 miliardi di lire, hanno inciso, per 137 miliardi di lire gli oneri di carattere economico e produttivo, per 246 miliardi di lire le spese di carattere sociale, per 290 miliardi di lire gli oneri diversi e, per i restanti 162 miliardi di lire, gli interessi passivi, le spese per la sicurezza interna e quelle per la pubblica istruzione.

Nel 1962, su un totale di 1.466 miliardi di lire, le dette spese hanno inciso, ordinatamente, per 335, 438, 315 e 378 miliardi di lire.

Merita osservare, infine, che le spese sostenute dai comuni, per interessi passivi, sono salite dai 62 miliardi di lire del 1958, ai 106 miliardi di lire nel 1962.

* * *

Esposto, sia pure nelle sue linee più essenziali, l'andamento « contabile » della finanza degli enti locali, non è superfluo accennare, altrettanto brevemente, ai principali interventi legislativi verificatisi, nel settore che interessa, nell'ultimo decennio.

In proposito va in primo luogo rammentata — quale primo provvedimento di una certa organicità inteso a meglio proporzionare i mezzi finanziari delle province e dei comuni alle aumentate necessità post-belliche degli enti stessi — la legge 2 luglio 1952, n. 703, i cui riflessi più importanti nella finanza dei comuni e delle province consistono nel notevole potenziamento apportato alle imposte comunali di consumo attraverso l'ampliamento dell'area impositiva (potenziamento che ha assicurato, nel 1962, e nonostante l'avvenuta soppressione dell'imposta di consumo sul vino, un gettito di 213 miliardi di lire), nonché nell'altrettanto rilevante incremento nelle compartecipazioni dei detti Enti ai tributi erariali, fra le quali ha assunto particolare rilievo quella dei comuni, dei comuni montani e delle province al pro-

vento complessivo dell'imposta generale sull'entrata.

È poi intervenuta la legge 16 settembre 1960, n. 1014, la quale, nel quadro della legislazione intesa ad eliminare i disavanzi economici dei bilanci (regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521 e successivi provvedimenti sino alla legge 12 febbraio 1958, n. 30) ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a trasformare in unico prestito, ammortizzabile in 35 anni, tutti i mutui contratti dai comuni e dalle province anteriormente all'anno 1958 per il ripiano dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

La stessa legge n. 1014 del 1960 ha inoltre trasferito a carico dello Stato gli oneri finanziari gravanti sulle province e sui comuni per determinati servizi statali o di interesse generale, ed ha concesso contributi nelle spese per la pubblica istruzione e, per le sole province, in quelle per la manutenzione delle strade già comunali e di bonifica, classificate fra le provinciali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Ancora la legge n. 1014 del 1960 nell'abolire, in applicazione della politica in atto di sostegno dell'agricoltura, le addizionali comunale e provinciale all'imposta erariale sul reddito agrario, ha disposto la compensazione, da parte dello Stato, a favore dei comuni e delle province e per un decennio, della relativa perdita di entrata, analogamente a quanto era stato fatto, con la legge 18 dicembre 1959, n. 4079 e per il solo biennio 1960-61, in occasione dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, ed a quanto fu poi disposto e per un decennio, in occasione dell'abolizione dell'imposta sul bestiame, in virtù della legge 21 ottobre 1960, n. 1371.

Vanno infine rammentate, a conclusione della presente sintesi della più recente legislazione sulla finanza locale, la legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la legge 3 febbraio 1963, n. 56, intesa ad assicurare il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sia mediante la concessione di contributi in capitale, sia per mezzo dell'autorizzazione ad assumere mutui a pareggio, nonché la legge 5 marzo 1963, n. 246, che ha istituito la nuova imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili in sostituzione del contributo di miglioria generica ed ha nel contempo riordinato le norme relative all'applicazione del contributo di miglioria specifica.

CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha atteso durante l'esercizio finanziario 1962-63, ad un crescente volume di attività nell'ambito dei compiti istituzionali e di quelli ad essa attribuiti da leggi speciali.

Più particolarmente nel settore catastale, che investe l'intero patrimonio immobiliare, rustico ed urbano, della nazione, attraverso il censimento generale dei beni rustici, identificati nel catasto dei terreni sulla base della « particella catastale », e dei beni urbani riferiti nel catasto edilizio urbano all'« unità immobiliare », l'aggiornamento delle scritture censuarie e dello stato e dei redditi dei beni censiti ha richiesto un'attività in incremento per la particolare dinamica assunta tanto dall'economia agricola (trasformazioni fondiari, lottizzazioni, bonifiche, ecc.) quanto dall'economia edilizia (costruzione di nuovi fabbricati e di altre opere edilizie pubbliche e private).

Il *catasto dei terreni* comprende:

15.000.000 circa di ditte censite;

62.000.000 circa di particelle catastali, separatamente accertate, cui corrispondono complessivamente:

98 miliardi di lire di reddito dominicale;

32 miliardi di lire di reddito agrario; entrambi rivalutati rispetto al livello dei prezzi del triennio 1937-39, con il coefficiente unico nazionale 12 stabilito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Durante il decorso esercizio sono state eseguite circa 800 mila volture, conseguenti a passaggi di proprietà.

È, inoltre, proseguita la revisione straordinaria nelle province, a catasto invecchiato, di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Bologna, Reggio Emilia, Massa Carrara, Napoli e Cosenza, conseguendosi il seguente stato di avanzamento delle varie operazioni catastali:

triangolazione	ettari	1.956.000
aggiornamento e ri-		
levamento	»	2.006.000
classamento	»	2.483.000
pubblicazione	»	429.000

Il *catasto edilizio urbano* (in conservazione dal 1° gennaio 1962) comprende:

6.300.000 circa ditte censite;

13.000.000 circa di unità immobiliari; cui corrispondono complessivamente:

520 miliardi di lire (al lordo delle esenzioni e tassazione di ricchezza mobile) di rendita catastale aggiornata al 1962, in base ai coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale in applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

Con l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite catastali accertate dal catasto edilizio urbano sono stati presentati dai possessori:

258.000 ricorsi, dei quali 217.000 riguardanti le rendite catastali e 41.000 lo stato dei possessi. E, pertanto, il volume dei ricorsi sulla entità della rendita catastale risulta pari ad appena il 3 per cento circa delle ditte censite.

Durante il decorso esercizio sono state eseguite circa 500 mila vulture, conseguenti a passaggi di proprietà.

L'utilizzazione dei due catasti da parte del pubblico è risultata, nello stesso periodo, particolarmente gravosa ed impegnativa per gli Uffici tecnici erariali per il crescente numero delle richieste di elaborati (certificati, estratti, ecc.) e di visure, derivanti — nel settore dei terreni — dalle varie leggi concernenti agevolazioni tributarie (piano verde, piccola proprietà contadina, ecc.), e — nel settore edilizio urbano — dalle nuove disposizioni tributarie per i contratti di locazioni, nonché dall'obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi del 1962, la rendita catastale delle unità immobiliari.

Sono proseguiti in relazione alla disponibilità dei fondi i lavori per la *meccanizzazione dei catasti*, lavori che possono compendiarsi, per il decorso esercizio, nei seguenti dati riguardanti il catasto dei terreni di 140 comuni:

- 70.000 partite;
- 400.000 particelle catastali;
- 150.000 tabulati definitivi.

Questi risultati sono stati conseguiti da un ristrettissimo nucleo di personale specializzato (sui 30 elementi), con modeste attrezzature unitarie delle quali dispone attualmente l'Amministrazione.

Sono stati, infine, eseguiti — su scala nazionale — gli studi preliminari relativi alla revisione generale degli estimi dei terreni operazione catastale straordinaria di vasta mole che così potrà essere condotta a termine nel lasso di un biennio ove fosse emanato l'apposito provvedimento legislativo occorrente.

Nel settore *estimale* sono state effettuate nell'esercizio 1962-63, le seguenti valutazioni di beni immobili, mobili e diritti:

a) per l'applicazione delle imposte di registro e di successione: 372.000 distinte valutazioni per un valore globale di oltre 3 mila miliardi di lire, contro il dichiarato di 1.244 miliardi;

b) per la determinazione degli indennizzi per danni e requisizioni per fatti di guerra e per l'applicazione del trattato di pace: 37 miliardi di lire di valore globale stimato, contro 229 miliardi richiesti;

c) per acquisti od alienazioni per conto dello Stato e di Enti pubblici: 420 miliardi di valore globale stimato.

Oltre a ciò sono stati svolti: un rilevante volume di consulenze tecniche, tanto per le Amministrazioni statali quanto per gli Enti locali (province e comuni); interventi con accertamenti tecnici ai fini dell'applicazione di leggi speciali in materia tributaria; gestione tecnica dei canali demaniali, ecc.

Le prospettive future riguardano, in modo speciale, l'ammodernamento delle strutture catastali e talune revisioni (dalla rideterminazione generale delle tariffe d'estimo al riclassamento dei terreni delle vaste zone oggetto di trasformazioni fondiarie), al fine di migliorare l'efficienza e di ottenere la maggior rispondenza dei due catasti (dei terreni ed edilizio urbano) alle realtà dell'attuale economia, tanto nel quadro degli scopi tributari, quanto nel più vasto campo delle utilizzazioni civili e giuridiche, cui sono rivolte in particolare le esigenze del pubblico.

Per la realizzazione delle accennate finalità e per fronteggiare l'incremento delle attività richieste all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dovrebbe potersi contare sulla pienezza dei quadri direttivi che ascendono globalmente a 480 ingegneri. Ma la persistente e ben nota diserzione dei giovani ingegneri dai concorsi statali (particolarmente sentita nell'Amministrazione catastale) ha ridotto i quadri a 301 unità per cui si ritengono indifferibili provvedimenti appropriati, sia pure di emergenza, in attesa di una radicale soluzione del problema su basi comuni per tutti i Corpi tecnici dello Stato.

DEMANIO

La Direzione generale del demanio attende alla tutela ed utilizzazione dei beni dello Stato, all'acquisizione di nuovi immobili, al-

l'alienazione di quelli non necessari per le esigenze statali, nonché alla vigilanza sull'uso da parte delle pubbliche Amministrazioni dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

I beni immobili dello Stato sono iscritti, per fini interni organizzativi e statistici, su appositi registri, di consistenza (se patrimoniali), d'inventario (se demaniali), tenuti dalle Ragionerie provinciali dello Stato, con duplicati presso gli uffici del registro, sotto la direzione delle Intendenze di finanza.

Dalla iscrizione sui detti registri sono esclusi gli immobili militari di carattere riservato, i cui inventari sono tenuti dall'Amministrazione della difesa, nonché gli immobili delle Aziende autonome statali, le cui scritture sono compilate dalle Aziende stesse d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato.

Per i beni immobili patrimoniali, inoltre, è stato istituito e viene tenuto aggiornato uno schedario descrittivo, su base provinciale, presso ciascuna Intendenza di finanza, il cui duplicato è presso la Direzione generale del demanio, nonché uno schedario meccanografico per tutto il territorio nazionale, tenuto, quest'ultimo, dalla Direzione generale del demanio.

Il valore dei beni immobili patrimoniali, escluse le miniere, sulla base dei suddetti schedari, è risultato, al 31 dicembre 1962, di lire 847.441.805.686, così ripartito:

a) beni in uso governativo	L.	579.210.506.395
b) case per i senza tetto	»	123.218.735.016
c) beni utilizzati per fini di interesse generale	»	90.886.546.043
d) diritti d'uso su beni di proprietà di Province e Comuni	»	7.827.013.559
e) beni disponibili per la vendita	»	46.290.004.673
Totale	L.	<u>847.441.805.686</u>

È allo studio l'istituzione di uno schedario descrittivo e meccanografico anche per i beni demaniali, limitato — in un primo tempo — agli immobili di interesse storico, archeologico e artistico, agli immobili militari a carattere non strettamente riservato, agli immobili dell'aviazione civile, agli acquedotti e alle pertinenze idrauliche.

Il gettito dei beni dello Stato è costituito dalla categoria delle entrate effettive

(redditi di terreni e fabbricati, proventi delle miniere, proventi dei canali demaniali, proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, proventi delle concessioni di pesca e caccia, delle spiagge e delle pertinenze marittime e lacuali, degli immobili del demanio militare, ecc.) e dalla categoria « movimento di capitali » (vendita di beni immobili fruttiferi).

Nell'esercizio 1961-62, le entrate della prima categoria sono ammontate a lire 13 miliardi, quelle della seconda da lire un miliardo e 507 milioni, con un aumento del 134,60 per cento rispetto all'esercizio 1938-1939, aumento che è stato il più alto fra quelli verificatisi negli esercizi post-bellici.

A tale aumento ha contribuito la legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracani dovuti agli enti locali, le cui ripercussioni si faranno indubbiamente sentire anche nei prossimi esercizi.

Non concorre in misura adeguata all'incremento delle entrate effettive il reddito dei beni patrimoniali (lire 2 miliardi e 378 milioni nell'esercizio 1961-62), dato che tali beni sono, per la massima parte assegnati in uso gratuito a pubbliche Amministrazioni, concessi ad enti per fini d'interesse generale verso pagamento di canoni talvolta esclusivamente ricognitori, ovvero assegnati in base alle norme sulla edilizia popolare ed economica.

I beni patrimoniali veramente fruttiferi sono allo stato attuale di modesta entità (lire 46 miliardi su un totale di 847 miliardi) e sono continuamente in diminuzione per effetto delle alienazioni, non coperte da nuovi incrementi patrimoniali, della destinazione a sede di pubblici uffici e del trasferimento alle Regioni a statuto speciale.

Giò premesso, si ritiene opportuno fare alcuni cenni sull'attività svolta dalla Direzione generale del demanio nei più importanti settori di competenza.

ACQUE PUBBLICHE E PERTINENZE IDRAULICHE.

Durante il decorso esercizio è stato intensificato al massimo il lavoro d'istruttoria delle trattazioni concernenti la liquidazione (o riliquidazione) e ripartizione dei sovracani dovuti alle province ed ai comuni rivi-raschi delle grandi derivazioni d'acqua con i criteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1377.

È stato, inoltre, raggiunto un assetto pressoché definitivo nella nuova disciplina

della utilizzazione delle pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura, in applicazione della legge 31 luglio 1956, n. 1016, assicurando al bilancio dello Stato una non trascurabile fonte di entrata a carattere continuativo.

Il gettito delle concessioni demaniali, durante l'esercizio 1961-62, ha raggiunto l'ammontare di lire 6.939.438.335, con un incremento di lire un miliardo e 500 milioni rispetto all'esercizio precedente.

CANALI DEMANIALI.

Comprendono: i canali « Cavour », la cui rete ha uno sviluppo di 2.400 chilometri ed una massa di acqua di 300 metri cubi secondo, tutta impegnata nella irrigazione della pianura che si estende per una superficie di oltre 200.000 ettari fra le prealpi e il Po, la Dora Baltea e il Ticino; i canali dell'antico demanio, la cui rete ha uno sviluppo di 920,200 chilometri ed una massa d'acqua di circa 159 metri cubi secondo, utilizzata in 17 province, in via principale per uso di irrigazione e potabile e in via accessoria per uso industriale; i canali navigabili o navigli, dislocati nelle province di Milano, Varese, Como e Pavia.

Le entrate ricavate dalle dispense di acqua dei canali demaniali hanno raggiunto nell'esercizio 1961-62 il gettito di lire 650.000.000, che, negli esercizi futuri, subirà aumenti per effetto della regolarizzazione, in corso, delle utenze del Naviglio della Martesana e della assegnazione di una maggiore portata di acqua dal fiume Ticino a favore del Canale Elena.

È da tenere presente, comunque, che i canali assolvono principalmente una funzione di ordine economico sociale, quale è quella di migliorare la produttività dei terreni, alla quale consegue un aumento del gettito tributario per effetto dell'incremento dei redditi, degli scambi e dei consumi.

ALTRE CATEGORIE DI BENI DEMANIALI.

Comprendono i beni di demanio marittimo (ramo marina mercantile), di demanio lacuale, di demanio militare (ramo difesa-esercito-marina), dell'aviazione civile, d'interesse storico, archeologico e artistico, le opere di bonifica e le relative pertinenze.

Per i beni di demanio marittimo sono state impartite istruzioni alle Intendenze di Finanza per una più proficua tutela degli interessi erariali in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali.

Inoltre, sono state impartite alle suddette Intendenze di finanza istruzioni affinché, d'intesa con i competenti organi periferici dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, procedano ad una generale ricognizione degli arenili ritenuti non necessari al pubblico uso del mare, ai fini del loro passaggio al patrimonio dello Stato.

Per i beni di demanio militare le stesse Intendenze di finanza sono state incaricate di procedere, d'intesa con i competenti organi periferici del Ministero della difesa, ad una generale ricognizione per accertare quali fra tali beni siano suscettibili di essere passati al patrimonio dello Stato, in quanto non più necessari agli usi militari.

ACQUISTI.

Comprendono gli acquisti consensuali, anche per conto di altre Amministrazioni pubbliche (escluse quelle autonome) gli acquisti per atti di liberalità *inter vivos* e *mortis causa*, gli acquisti per successione ereditaria (articolo 586 del Codice civile).

Durante l'anno 1962 il valore di tali acquisti è ammontato complessivamente a lire 253 milioni.

BENI PATRIMONIALI.

Manutenzione. — Sulla manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali è da far presente che il fondo assegnato (lire 220 milioni per l'esercizio 1962-63; lire 240.000 milioni proposte per l'esercizio 1963-64) risulta inadeguato.

Anche per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, di competenza, questa, del Ministero dei lavori pubblici a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, occorrerebbe stanziare sul bilancio di detto dicastero un fondo *ad hoc*.

Edifici per uffici finanziari. — È in corso l'ultimazione dei Palazzi degli uffici finanziari di Torino e di Udine con i fondi stanziati mediante apposite leggi.

Nelle sedi di Cagliari a Genova, Mantova, Chieti, L'Aquila e Treviso, è in corso l'ampliamento, con l'intervento del Ministero dei lavori pubblici, degli edifici statali esistenti.

Perché il problema della costruzione di edifici per sede degli uffici finanziari si presenta con carattere di urgenza in diversi importanti centri e comporterà una spesa di diverse decine di miliardi, è opportuno che venga risolto mediante apposito provvedimento di legge.

Alloggi per il personale dell'Amministrazione finanziaria. — La Direzione generale del demanio, impiegando i fondi appositamente stanziati con le leggi 27 giugno 1949, n. 329, e 22 aprile 1953, n. 341 (un miliardo e 935 milioni), ha proceduto all'acquisto ed alla costruzione, in undici sedi di servizio, di 21 fabbricati per complessivi 496 alloggi.

Tali alloggi, che vengono assegnati in concessione ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in occasione di trasferimenti o di prima destinazione, pur avendo contribuito a risolvere i problemi più urgenti della sostituzione e del rifornimento dei quadri di alcuni fra i più importanti uffici finanziari accertatori, sono insufficienti alle necessità dell'Amministrazione.

DIREZIONE GENERALE DELLA MECCANIZZAZIONE E DEI SERVIZI SPECIALI

Di fronte al rapido progredire della vita economica del Paese che ha portato una trasformazione radicale nella struttura e nella dimensione delle imprese, l'Amministrazione finanziaria è rimasta ancorata, salvo rare eccezioni, ai vecchi metodi di lavoro, pur essendo i suoi compiti divenuti ancor più complessi a causa dei provvedimenti legislativi adottati in materia fiscale negli ultimi anni.

Questa situazione è una delle cause — e forse la più importante — della difficoltà dei rapporti tra fisco e contribuente e della sperequazione che tuttora esiste in taluni settori dell'imposizione.

Nel decorso esercizio sono state create le premesse per un rinnovamento del sistema tributario, affidandone lo studio ad una apposita Commissione composta da esperti della materia e, nel contempo, si è istituita, presso il Ministero delle finanze, la Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali con il compito di assumere tutte le iniziative necessarie per rinnovare la struttura dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia, introducendo, ove possibile, sistemi di lavoro meccanizzati.

Prima che il Parlamento possa concretare le norme legislative che renderanno il nostro sistema tributario più snello e più rispondente ai precetti costituzionali, passerà indiscutibilmente del tempo, data la fondamentale importanza delle questioni da risolvere ai fini economici, finanziari, sociali e politici. È possibile, invece, dare subito l'av-

vio alla riforma dell'Amministrazione, semplificando gli adempimenti che svolgono oggi i diversi uffici, coordinandoli, meccanizzandoli, in modo da dare un ritmo veloce ed armonico all'azione fiscale.

In una Amministrazione rinnovata nello spirito e nei mezzi, i controlli sull'operato dei funzionari e dei contribuenti potranno essere svolti efficacemente su di un piano generale e per singoli casi.

Oggi questa possibilità di controllo esiste più che altro in teoria; gli adempimenti, anche manuali, ai quali debbono provvedere funzionari delle carriere direttive e di concetto, rendono il lavoro scarsamente produttivo, distolgono i funzionari stessi da quella che è l'essenza della loro funzione sia accertatrice che ispettiva, favorendo l'evasione tributaria, e creano in sostanza una situazione quanto mai pericolosa per il rispetto della legge.

Occorre affrontare con decisione e subito questa situazione: il Ministero delle finanze, attraverso la nuova Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali, deve rivedere a fondo la propria organizzazione, proporre le modifiche legislative ed adottare i provvedimenti di carattere interno che appariranno necessari per il riordinamento dei servizi, rilevare con i mezzi strumentali più progrediti tutti quegli elementi di studio e di controllo che sono indispensabili al Parlamento per le scelte che sarà chiamato a fare sulle proposte per il nuovo sistema tributario e quei dati che sono, altresì, indispensabili per la stessa Amministrazione finanziaria.

La meccanizzazione dei servizi renderà possibile, tra l'altro, anche l'impianto ed il funzionamento dell'Anagrafe tributaria che, sebbene prevista nel nostro ordinamento legislativo sin dal 1936, non è stata ancora attuata.

Questo strumento di perequazione e di analisi del fenomeno tributario dovrà mettere in evidenza, per ogni soggetto e per settori di attività, la possibilità contributiva in rapporto alla capacità economica. Esso è indispensabile se si vuol operare in profondità nella lotta contro l'evasione fiscale, indirizzando l'azione legislativa e amministrativa verso coloro che sfuggono alla giusta ripartizione del carico fiscale.

L'esperienza del passato e quanto ognuno di noi può constatare tuttora ci portano a riconoscere che le norme legislative e le sanzioni sono inefficaci se l'Amministrazione non

è in grado di funzionare nel modo che i tempi richiedono.

La spesa per gli uffici finanziari rappresenta un investimento produttivo dal quale traggono beneficio l'erario e tutti gli altri enti impositori; essa consente, altresì, di facilitare i rapporti tanto difficili tra contribuenti e fisco e, indirettamente, di moralizzare i rapporti stessi attraverso un'azione sistematica di controllo.

DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO

La istituzione della Direzione generale del contenzioso, auspicata già da tempo nell'ambito del Ministero delle finanze, è stata effettuata principalmente allo scopo di ricondurre ad unità organica un servizio che, articolato su tre settori fondamentali, del contenzioso tributario penale, amministrativo e giudiziario, era sparso fra diverse Direzioni generali, presso le quali veniva, per conseguenza, trattato frammentariamente e con criteri non sempre del tutto univoci.

La vigilanza sugli uffici periferici, che trattano il contenzioso tributario, diretta a indirizzare, seguire e sollecitare l'attività degli uffici stessi, potrà essere, pertanto, svolta da una sola Direzione generale, quella del Contenzioso, e non da diverse Direzioni generali contemporaneamente, come era per il passato.

Ciò consentirà anche di dare attuazione al sistema auspicato da studiosi del diritto tributario e dai contribuenti stessi, di evitare cioè che l'Amministrazione finanziaria sia nel contempo giudice e parte in sede di Commissioni tributarie, in quanto la Direzione generale del contenzioso, chiamata a nominare i membri delle Commissioni tributarie è un organo centrale indipendente dalle altre Direzioni generali, preposte all'applicazione dei tributi.

Inoltre, in materia di contenzioso giudiziario, la Direzione generale, avendo possibilità di seguire tutte le decisioni giurisprudenziali per tutti i tributi erariali, potrà utilizzare proficuamente tali decisioni nella trattazione di tutte le cause, in materia tributaria, che si instaureranno nel futuro.

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DIREZIONE GENERALE NEL 1° SEMESTRE 1963.

In questo primo semestre di attività la Direzione generale del contenzioso, pur fra molteplici difficoltà, ha provveduto alla sua organizzazione interna.

Con lo scarso personale messo a sua disposizione, ha costituito un primo nucleo di undici Divisioni più l'Ufficio del direttore generale, con organici, per il momento molto ridotti.

Oltre a dare pratica attuazione al coordinamento del servizio del contenzioso tributario fra l'Amministrazione periferica e centrale, ha provveduto a decidere un elevato numero di ricorsi, avverso le ordinanze intendenzie, giacenti presso il Ministero, a trattare numerose questioni relative al contenzioso tributario giudiziario e ad emanare apposite istruzioni per l'applicazione della recente legge sulla concessione di amnistia ed indulto per quanto concerne i reati finanziari.

Circa l'attività degli uffici periferici che trattano il servizio del contenzioso tributario sono disponibili i dati al 31 dicembre 1962; la raccolta dei dati relativi al 1° semestre 1963 è appena iniziata.

Pertanto, per quanto riguarda l'anno 1962, va segnalato che, in materia di contenzioso tributario penale, sono stati elevati dagli organi ed uffici accertatori n. 491.479 processi verbali per violazioni delle norme tributarie, le Intendenze di finanza hanno definito n. 573.564 contesti, eliminando, in tal modo, una parte dei contesti pendenti al 1° gennaio 1962; sono stati così acquisiti all'erario lire 10.007.607.000, di cui lire 3.899.307.000 a titolo di tributi e lire 6.108.300.000 a titolo di penalità irrogate.

In materia di Commissioni tributarie sono pervenuti, durante il 1962, n. 313.850 ricorsi alle Commissioni distrettuali, n. 123.878 ricorsi alle Commissioni provinciali e n. 21.488 ricorsi alla Commissione centrale.

Sono stati decisi o annullati dalla Commissione centrale n. 25.184 ricorsi e cioè, in sostanza, un numero pari a quello dei pervenuti ed in più n. 3.696 di quelli pendenti al 1° gennaio 1962.

ATTIVITÀ FUTURA DELLA DIREZIONE GENERALE.

A) Attività legislativa e normativa:

a) Studio ed attuazione della legge sulla riforma del contenzioso tributario.

b) Pubblicazione di un codice delle sanzioni tributarie.

c) Predisposizione del massimario tributario.

d) Coordinamento, allo scopo di dare direttive univoche, delle disposizioni e delle circolari, emanate dalle singole Direzioni generali e risoluzioni di talune questioni.

tuttora controverse, in materia di contenzioso tributario penale, amministrativo e giudiziario.

B) Organizzazione dei servizi:

a) Completamento dell'organizzazione della Direzione generale con il nuovo personale che sarà assegnato.

b) Organizzazione del servizio del contenzioso tributario in periferia, dove, sulla base delle Intendenze di finanza come ufficio direttivo provinciale, si stabiliranno collegamenti diretti fra la Direzione generale del contenzioso e gli uffici provinciali, che trattano il contenzioso tributario (Ufficio del registro, Uffici distrettuali delle imposte dirette, Dogane, Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, Uffici tecnici Erariali).

c) Riorganizzazione del servizio del contenzioso tributario giudiziario, attualmente disciplinato da norme e disposizioni troppo remote (decreto ministeriale 27 febbraio 1896, n. 3066, e Istruzioni della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del 21 aprile 1938).

d) Organizzazione del servizio ispettivo della Direzione generale del contenzioso.

e) Organizzazione del servizio di rilevazione statistica del contenzioso tributario penale, amministrativo e giudiziario e, d'intesa con la Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali, introduzione delle nuove tecniche della meccanizzazione, laddove ciò è consentito dalla natura dei servizi.

GUARDIA DI FINANZA

La Guardia di finanza ha nel decorso esercizio fatto fronte ai suoi numerosi difficili compiti.

Al fine di ridurre quanto più possibile le difficoltà incontrate nell'espletamento dei servizi sarà quindi assolutamente necessario richiedere adeguate integrazioni a favore degli stanziamenti più deficitari.

I risultati conseguiti dalla Guardia di finanza nell'espletamento dei compiti d'istituto durante l'esercizio finanziario 1961-62 dimostrano come l'attività rivolta a reprimere l'evasione fiscale si sia manifestata sostanzialmente aderente alle esigenze di difesa dell'organismo tributario dello Stato. Tali risultati possono così essere sintetizzati, distintamente per ciascun settore d'imposta:

A) DOGANE.

L'ammontare delle evasioni accertate nell'esercizio 1961-62 (lire 732.912.000, per un

complesso di penalità pecuniarie minime di circa 6 miliardi e mezzo), segna un incremento del 42,4 per cento rispetto ai dati relativi all'esercizio precedente.

Sono stati complessivamente denunziati 3.106 casi di contrabbando doganale; i settori merceologici più interessati al fenomeno risultano essere quello dei generi coloniali, per la recrudescenza del traffico illecito di caffè al confine italo-svizzero e nella Sicilia sud-orientale; quello delle sostanze alimentari, degli apparecchi radiotransistorizzati, di quelli cine-foto-ottici e dell'orologeria.

Nei primi dieci mesi dell'esercizio 1962-63 le evasioni accertate ammontano a 589.599.000 di lire; i casi di contrabbando denunziati sono n. 2.613.

B) MONOPOLI.

L'intensa azione preventiva e repressiva svolta dalla Guardia di finanza è valsa ad imprimere un andamento gradualmente crescente al volume dell'attività contrabbandiera, che, dalle proporzioni imponenti assunte nel dopoguerra, sta avviandosi ad essere contenuta in dimensioni meno preoccupanti. Sia alla frontiera italo-svizzera che lungo il confine marittimo il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati di produzione estera continua tuttavia a manifestarsi in misura rilevante, tanto da assorbire una aliquota considerevole del personale e dei mezzi del Corpo.

La sorveglianza costiera, in particolare, esige l'impiego di unità aeree, navali e litoranee. In tale settore l'opera della Guardia di finanza, oltre che ad esigenze di tutela fiscale, risponde a fini generali di polizia essendo il Corpo l'unico organismo in grado di esercitare la sorveglianza sul mare territoriale e le acque contigue.

L'attività repressiva svolta si concreta, per l'esercizio 1961-62, in numero 11.311 denunzie per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 1.302 denunzie per contrabbando di sale e 3.659 per violazioni alle norme a tutela dei monopoli minori; i sequestri ammontano a 809 quintali per i tabacchi, ed a 2.730 quintali per il sale; le organizzazioni contrabbandiere sono state colpite duramente anche per quanto riguarda i mezzi impiegati per perpetrare la frode: oltre 700 autoveicoli e 26 natanti di vari tipo sono stati infatti catturati dai reparti del Corpo.

I dati statistici provvisori relativi ai risultati conseguiti tra il mese di luglio e di aprile dell'esercizio 1962-63 indicano un incremento nell'azione repressiva, che ha con-

dotto alla denuncia di n. 13.158 casi di contrabbando per un totale di tributi evasi di lire 3.294.162.000.

*C) NEL SETTORE DELLE IMPOSTE
DI FABBRICAZIONE.*

L'attività della Guardia di finanza in tale settore ha carattere spiccatamente preventivo, essendo prevalentemente diretta ad assicurare la regolare percezione del tributo mediante la vigilanza permanente presso gli stabilimenti ed i depositi dei prodotti soggetti a vincolo fiscale, in collaborazione con gli appositi organi dell'amministrazione finanziaria. Circa tremila denunce sono state tuttavia elevate nel 1961-62, per distillazione o rigenerazione clandestina di spiriti, forma di frode, questa, che va chiaramente assumendo carattere locale, ben circoscritta a determinate aree depresse del territorio. L'intensa azione svolta nel passato nel settore degli oli minerali sia per quanto riguarda il controllo della attività produttiva che per reprimere la distrazione di carburanti da usi agevolati, sembra aver ricondotto il settore stesso ad un assetto pressoché normalizzato.

Nei primi dieci mesi dell'esercizio 1962-63 le evasioni accertate ammontano a lire 517.972.000 con un totale di n. 3.940 denunce.

*D) NEL SETTORE DELLE TASSE
ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.*

Per la tutela degli interessi finanziari dello Stato nel settore dell'imposizione indiretta sugli affari la Guardia di finanza ha effettuato, nell'esercizio 1961-62, circa centomila interventi, la metà dei quali consistenti in verifiche complete ad aziende industriali o commerciali; il maggior numero di infrazioni (44.357) è stato accertato in materia di imposta generale sull'entrata, in rapporto al carattere preponderante da questa assunto nel quadro dell'ordinamento tributario nazionale. In tale ultimo settore gli accertamenti superano del 12,2 per cento quelli operati nel precedente esercizio, mentre l'ammontare delle evasioni denunciate (circa 14 miliardi di lire) segna un incremento del 5,3 per cento. Quasi duecento mila informazioni sono state inoltre fornite agli uffici finanziari per il controllo delle denunce d'abbonamento.

La repressione delle evasioni nel settore in esame, che investe in misura praticamente totale il complesso della vita economica del

Paese, richiede l'impiego di aliquote crescenti di personale provvisto di elevata qualificazione professionale e di diffuse conoscenze merceologiche, di procedimenti produttivi, di moderne tecniche contabili.

Nei primi dieci mesi dell'esercizio 1962-63 sono state accertate 76.748 infrazioni per un totale di lire 11.438.290.000 di tributi evasi.

E) IMPOSTE DIRETTE.

L'aderenza dell'azione del Corpo agli orientamenti di politica finanziaria intesi ad accentuare la gravitazione del sistema tributario verso la imposizione diretta, trova conferma nell'incremento del volume dei servizi informativi resi dai reparti, d'iniziativa o a richiesta degli organi cui compete l'accertamento dei tributi.

Nell'esercizio 1961-62 sono state effettuate 221.672 segnalazioni informative, per un complesso di giri d'affari di quasi ottomila miliardi di lire (a tali risultati si aggiungono quelli conseguiti nei primi dieci mesi dell'esercizio in corso: 173.540 segnalazioni, per 4.760 miliardi di lire).

F) SERVIZI EXTRATRIBUTARI.

Come è noto, l'attività della Guardia di finanza non è rigidamente circoscritta all'ambito della tutela dell'erario.

In quanto parte integrante della forza pubblica, e quale organo specializzato di polizia economica, sono infatti affidati al Corpo, in linea principale o in concorso con altri organi di polizia, compiti di varia natura che investono molteplici settori di pubblico interesse. Degna di rilievo appare, in proposito, l'intensificazione delle vigilanze in materia di frodi alimentari, intesa a far fronte al dilagare delle sofisticazioni, che tanto allarme hanno destato nella pubblica opinione: l'ammontare delle infrazioni accertate corrisponde ad un complesso di penalità minimo di dieci miliardi e mezzo di lire, contro cinquecentoventotto milioni nel precedente esercizio.

Avvalendosi del proprio dispositivo di vigilanza costiera, il Corpo ha anche incrementato la repressione della pesca di frodo, pervenendo a 2.119 denunce, contro le 1.906 elevate nell'anno precedente.

La lotta al traffico degli stupefacenti si è concretata in 95 denunce, mentre 565 interventi sono stati operati nel settore valutario; circa quattromila oggetti di interesse artistico o archeologico sono stati recuperati al patrimonio nazionale.

Concorrendo nei servizi di polizia giudiziaria ordinaria sono state inoltre elevate 1.166 denunce per reati comuni e 908 per violazioni alle leggi di pubblica sicurezza, mentre sono state rilevate trentacinquemila infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Onorevoli colleghi, dopo aver accennato ai servizi che si riassumono nelle varie direzioni generali del Ministero delle finanze, ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione su alcuni problemi che riguardano l'attività finanziaria del nostro Paese.

In primo luogo è necessario por mano agli studi tendenti alla semplificazione e al coordinamento delle leggi fiscali, anche per cercar di ridurre al minimo la piaga delle evasioni. In questi ultimi tempi sembra si sia invertito l'ordinamento logico dell'attività finanziaria dello Stato. Più che considerare la possibilità di spesa in rapporto alla disponibilità offerta dalle entrate fiscali, sono state le spese ad imporre i provvedimenti fiscali. Si è determinata così l'impressione di una affannosa ricerca di mezzi, comunque reperibili, atti a fronteggiare le ognora crescenti iniziative di spesa, a tutto scapito di quella organicità che deve informare l'ordinamento fiscale.

Se dobbiamo dare atto degli sforzi compiuti dall'attività finanziaria nel quinquennio decorso, sforzi che hanno visto aumentare del 47 per cento le entrate effettive del bilancio statale in aderenza con lo sviluppo dell'economia del Paese; se dobbiamo riconoscere il rapporto tra entrate tributarie e spese si è sempre mantenuto in limiti elevati raggiungendo percentuali superiori al 93 per cento; tuttavia reputiamo necessario richiamare l'osservanza di alcuni indirizzi che, nel giro di questi anni, sembra essere venuta meno.

Nel 1951 il compianto Ministro Vanoni aveva introdotto nel nostro sistema tributario le seguenti innovazioni:

1°) l'iniziativa del pagamento dell'imposta è stata sottratta all'ufficio distrettuale delle imposte e sorge ora dalla dichiarazione del contribuente;

2°) è stato abolito l'istituto del concordato e le rettifiche non possono che dipendere da concreti elementi controllabili;

3°) è stato introdotto il principio del minimo esente in sostituzione del minimo imponibile;

4°) è stata adeguata l'entità della esenzione per carichi di famiglia alla nuova espressione monetaria dei redditi;

5°) per entrambi questi aspetti è stata tenuta presente la reale capacità contributiva dei cittadini;

6°) è stata riformata la graduatoria delle aliquote da applicarsi ai redditi soggetti alle imposte reali ed a quella personale progressiva;

7°) è stato introdotto per la prima volta nel nostro sistema tributario il concetto della progressività delle imposte reali con lo stabilirne un minimo di esenzione anche per esse;

8°) è stato richiamato in vigore un articolo già contenuto nel testo unico delle imposte dirette del 1877, che era caduto in disuso, e in virtù del quale ogni cittadino era tenuto alla denuncia annuale dei propri redditi;

9°) è stata abolita la conferma del reddito col silenzio;

10°) è stata bloccata entro determinati limiti la libertà dell'imposizione e delle addizionali tributarie degli enti locali al fine di creare una certa euritmia tra la finanza statale e quella locale.

Di tali innovazioni, poche se ne rintracciano nella attuazione pratica corrente. Soprattutto la seconda è caduta in disuso. Il Ministro Vanoni aveva ben presente, allora, i gravi inconvenienti che da tale sistema possono derivare al bilancio dello Stato. È necessario quindi che, ponendo mano alla riforma fiscale, di esse si tenga conto. Non bisogna mai dimenticare, inoltre, lo stretto nesso che lega l'attività finanziaria a quella economica. Sono le fortune e lo sviluppo di questa che determinano la possibilità di quella. Soltanto un'economia florida può determinare una finanza prospera e non viceversa.

Del resto sono noti gli aspetti della politica finanziaria attuata in funzione della espansione economica e della risoluzione degli annosi problemi sociali connessi con gli squilibri esistenti nel Paese. Basta ricordare le agevolazioni tributarie aggiunte agli stanziamenti per la Cassa per il Mezzogiorno; la risoluzione del problema edilizio con le esenzioni venticinquennali; lo sviluppo delle esportazioni favorito dal rimborso dell'I.G.E. sulle materie prime incorporate nei prodotti esportati; la creazione di zone industriali protette da agevolazioni fiscali; i provvedimenti di esonero da determinati tributi per alleviare indirettamente le tristi condizioni dell'agricoltura ecc. ecc. In tutti questi casi l'attività finanziaria è divenuta strumento di politica economica. Ed oggi che per la

nostra economia si affacciano delle difficoltà, è opportuno che la finanza non perda mai di vista il nesso che la lega all'economia.

Tra le nuove direzioni generali istituite presso il Ministero delle Finanze vi è quella per gli studi di legislazione comparata e delle relazioni internazionali. È necessario che gli studi si concretino presto allo scopo di armonizzare la nostra legislazione con quella esistente negli altri Paesi della Comunità Economica Europea. Anche attraverso la politica fiscale si possono agevolare o contrastare gli sviluppi del nostro commercio con l'Estero.

Da ultimo una parola per quanto riguarda il personale. Tristi avvenimenti dello scorso esercizio hanno gettato un'ombra sulla probità del personale del Ministero delle Finanze. Le disgraziate eccezioni non sono però la regola. Mentre sentiamo il dovere di esecrare coloro che si sono resi indegni della fiducia in essi riposta, sentiamo l'obbligo di dire una parola di lode a quanti, e sono la quasi generalità, hanno vivo il senso della dignità di essere al servizio dello Stato.

Questi valori morali non devono essere mortificati, misconosciuti o, peggio, circon-

dati da scetticismo. « È questo scetticismo — scrive A.C. Jemolo — questo senso dell'inevitabile, che mi fa più paura; perchè riporta il dato del mal fare ad una imperfezione tecnica ineliminabile, qualcosa come una dispersione d'energia che bisogna accettare e ne lascia in ombra il lato morale. Pensa piuttosto ai rimedi tecnici, controlli e simili e non al bisogno di pulizia, di vivere puliti tra persone pulite. Un grande organo supranazionale potrebbe anche assicurare gli Stati contro le appropriazioni dei loro funzionari: il problema morale rimarrebbe inmutato, e sicuramente spetta a questo il primato. Giacchè, se i milioni o i miliardi sottratti non alterano poi profondamente il bilancio, la tara morale della sopportazione, di aver rinunciato alla indignazione, al bisogno di nettezza, è la ruggine che corrode ogni organismo, e quando c'è non la si arresta all'ambito del pubblico, passa alla vita privata, giunge alla famiglia ».

Onorevoli Colleghi, la relazione è finita. A voi ora la parola. Concluda essa con l'invito all'approvazione del bilancio del Ministero delle Finanze sottoposto al vostro esame.

VICENTINI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministero delle finanze il fondo iscritto, ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, al capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64, per le spese relative alla riorganizzazione e ai maggiori oneri di funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari e ad altri servizi meccanografici.

ART. 3.

In relazione alle esigenze dei servizi delle nuove Direzioni generali istituite presso il Ministero delle finanze con l'articolo 1 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

ART. 4.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

ART. 5.

L'Amministrazione dell'Azienda monopolio banane è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° lu-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

glio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).

ART. 6.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

ART. 7.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1963-64 è stabilito in 100.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.